



COMUNE DI LOMAGNA

23871 - PROVINCIA DI LECCO

Via F.lli Kennedy 20 - Tel. (039) 922510 - Telefax (039) 9225135

e mail protocollo@comune.lomagna.lc.it

posta certificata comune.lomagna.lc@halleycert.it

Partita IVA e C.F. 00504810136

Regolamento per la gestione dei campi e dei parchi giochi comunali

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3
del 16.03.2015

TITOLO I

NORMATIVA GENERALE

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività all'interno dei parchi e campi giochi pubblici presenti sul territorio comunale.

Art. 2 - Finalità

Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

1. salvaguardare e riqualificare lo spazio verde, nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico e ambientale.
2. salvaguardare il decoro, l'ordine, la pulizia e il rispetto per l'ambiente all'interno dei parchi, in conformità alle normative vigenti, con particolare riguardo al rispetto delle normative igienico-sanitarie.
3. coordinare in modo armonioso l'attività ludica, l'attività sportiva, l'attività sociale da svolgere all'interno dei parchi, in seno all'esigenza primaria del rispetto della quiete pubblica, del rispetto degli orari destinati per ciascuna attività e della pulizia all'interno dei parchi.
4. promuovere l'aggregazione attraverso un'ordinata e pacifica convivenza all'interno degli spazi attrezzati.

Art. 3 - Dislocazione dei parchi, attività e regolamenti consentiti all'interno degli stessi

Nel territorio comunale sono dislocati 2 parchi pubblici nelle seguenti vie:

- Via Osnago
- Via IV Novembre (Parco Boschetto)

e 2 campi giochi nelle seguenti vie:

- Via Silvio Pellico
- Via dei Mughetti (Cascina Fornace)

All'interno dei parchi e campi gioco comunali è **vietato**:

1. Provocare rumori o schiamazzi e fare uso di strumenti sonori o musicali che disturbano le persone presenti nei parchi.
2. L'ingresso dei cani nelle aree destinate a gioco per i bambini appositamente delimitate.
3. Fumare nelle aree destinate a gioco per i bambini appositamente delimitate.

4. L'ingresso di ciclomotori/motocicli e autoveicoli (ad eccezione dei mezzi autorizzati).
5. Svolgere attività che possano arrecare disturbo o danni all'incolumità delle altre persone.
6. Arrampicarsi sulle piante e sui pali d'illuminazione, cancellate, recinzioni o muri di cinta.
7. Scavalcare le transenne o i ripari posti a protezione delle strutture dell'area.
8. Danneggiare piante o arbusti ed in particolare asportare parti di suolo o fiori.
9. Danneggiare le strutture, le infrastrutture, e attrezzature presenti, utilizzare impropriamente panchine, giochi e attrezzature (i giochi non possono essere utilizzati dai maggiori di anni 10).
10. Occupare anche temporaneamente il suolo o aree verdi con attrezzature sportive, chioschi, tende da campeggio o altro senza la preventiva autorizzazione.
11. Abbandonare o gettare nei parchi e giardini rifiuti di ogni genere e fuori dagli appositi contenitori di raccolta.
12. Imbrattare con scritte od altro muri, cartelli, le insegne o superfici, giochi e gli elementi di arredo.
13. Collocare od ancorare alle piante o pali, striscioni, cartelli o altri mezzi pubblicitari senza preventiva autorizzazione.
14. Svolgere qualsiasi attività commerciale o di pubblico intrattenimento senza specifica autorizzazione del Comune.
15. Effettuare operazioni di pulizia o manutenzione dei veicoli in genere, anche nelle aree di parcheggio.
16. Al pubblico trattenersi oltre l'orario di chiusura.
17. Accendere fuochi e gettare a diretto contatto del terreno fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possano provocare incendi.
18. L'ingresso ai velocipedi nel parco salvo che siano condotti ad una velocità moderata. Mentre permane il divieto assoluto per i velocipedi nelle aree gioco dedicate ai piccoli.

Art. 4 - Orari e prescrizioni

1. Parchi, giardini e spazi verdi recintati sono aperti al pubblico negli orari stabiliti con provvedimento del Sindaco;
2. I bambini al di sotto dei 10 anni devono essere accompagnati da persone adulte;
3. L'uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi deve essere attuato sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che ne hanno la custodia;
4. Le attrezzature di gioco installate all'interno dei parchi per bambini non possono essere utilizzati da persone aventi età superiore a quelle indicate sull'attrezzatura in funzione delle caratteristiche strutturali della stessa.

Art. 5 - Detenzione dei cani ed aspetti connessi

All'interno dei parchi è consentito l'ingresso dei cani osservando le seguenti prescrizioni:

1. è fatto obbligo al detentore di cani di accompagnare o far accompagnare sempre con apposito guinzaglio, l'animale da persona idonea, tenuto conto della razza e della mole dello stesso.
2. E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche la apposite museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori.
3. la presenza di cani randagi deve essere segnalata da parte dei cittadini al Comando di Polizia

Locale per i provvedimenti di allontanamento dell'animale.

4. ai fini della tutela delle persone dalla aggressività di predeterminate razze di cani, si applica, per la durata della loro validità, l'Ordinanza emanata dal Ministero della Salute in data 14/1/2008 e l'elenco degli animali in essa contenuto, nonché quelle che dovessero essere emanate in futuro.

5. è fatto obbligo ai detentori dei cani di avere al seguito ed impegnare in caso di necessità mezzi idonei alla raccolta degli escrementi dei cani.

6. è fatto obbligo ai detentori dei cani di provvedere tempestivamente alla raccolta degli escrementi dei cani dagli stessi condotti.

Art. 6 – Spazio cani

I cani devono essere condotti al guinzaglio. Con appositi segnali sono indicate le aree in cui i cani possono essere lasciati liberi nonché le aree nelle quali è fatto loro divieto di accesso. I proprietari dei cani o le persone che li hanno in custodia devono, anche all'interno delle aree cani, asportare gli escrementi degli animali loro affidati, e non lasciarli incustoditi nell'area stessa. Su tutta l'area del parco è vietato addestrare cani da caccia, difesa o guardia così come previsto dalla vigente normativa. È vietato abbandonare cani o altri animali nel parco.

Si rimanda al regolamento area cani per quanto non precisato in questo regolamento.

Art. 7 - Sanzioni e norme

1. Le violazioni alle disposizioni di cui al presente regolamento sono punite, salvo diversa disposizione di legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25 euro a un massimo di 500 euro ai sensi dell'art. 7.bis del D.Lgs. n. 267/2000, irrogata con le modalità di cui alla Legge n. 689/1981.

2. In tutti i casi di infrazione delle norme del presente Regolamento l'autore della violazione o la persona per esso civilmente responsabile è obbligata (oltre alla sanzione amministrativa) al risarcimento dei danni arrecati al patrimonio naturale ed alle attrezzature del parco.

3. Per la quantificazione del risarcimento si considera il costo delle opere di sostituzione o riparazione o ripristino (IVA compresa) maggiorato di una percentuale del 10% a titolo di spese generali. Alla riscossione delle somme a titolo di risarcimento si provvede mediante le procedure per le sanzioni amministrative.

4. L'osservanza delle presenti disposizioni e di quelle dei regolamenti è affidata alla Polizia Locale ed altre guardie giurate volontarie riconosciute dalle competenti Autorità, nonché a tutti gli agenti di altri organi di sorveglianza previsti dalla legge.

TITOLO II

NORMATIVA IGENICO – SANITARIA

Art. 8 – Normative igienico-sanitarie

1. Gli spazi attrezzati per lo svolgimento delle diverse attività, devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche, come previste dalla normativa vigente.
2. Il Comune assicura per ciò che attiene gli spazi comuni e relativi servizi, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti;
3. Negli spazi attrezzati, è sempre applicabile la normativa di cui al D. Lgs n. 152/06, per quanto attiene all'abbandono o deposito di rifiuti, al di fuori degli spazi autorizzati presenti all'interno di ciascun parco.

TITOLO III

AUTORIZZAZIONI

Art. 9 - Autorizzazioni

L'Amministrazione Comunale può, su richiesta, autorizzare i privati a svolgere le seguenti attività:

1. L'introduzione di veicoli a motore di qualsiasi tipo;
2. L'organizzazione di assemblee, esposizioni, rappresentazioni, sfilate, spettacoli, manifestazioni culturali/musicali e sportive;
3. Il prolungamento degli orari di apertura e innalzamento del limite acustico;
4. L'installazione di tende, chioschi, attrezzature sportive;
5. L'installazione di attrezzature mobili di qualsiasi genere;
6. L'accensione di fuochi, la preparazione di braci e carbonelle;
7. L'esercizio di forme di commercio o altre attività;
8. L'utilizzo di immagini delle aree a verde pubblico per scopi commerciali;
9. L'affissione e la distribuzione di avvisi, striscioni, manifesti pubblicitari e altra stampa.

Le predette attività sono autorizzate dal presente Regolamento laddove vengano svolte dall'Amministrazione Comunale.

Nel rispetto delle normative di legge e richiesta di certificazioni, il rilascio delle autorizzazioni è affidato all'ufficio competente, il quale potrà esigere il pagamento od eventuale rimborso spese per l'utilizzazione dell'area e degli impianti esistenti, nonché l'osservanza dei regolamenti.

Modalità particolari di utilizzo dei parchi e giardini pubblici potranno essere definite da apposite convenzioni nel rispetto delle norme vigenti e dei principi del presente Regolamento.

TITOLO IV

NORME FINALI

Art. 10 – Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa nazionale e regionale vigente.